

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA:
“L’ARBUT”

ARTICOLO 1

Denominazione , sede e durata.

È costituita una Associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale di promozione sociale denominata “ **L’ Arbut**”.

La sede dell’Associazione è in **Celle di Macra, Borgata Chiesa n. 8 (CN)**.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Oggetto e Scopo sociale.

Scopi dell’associazione sono:

Lo studio, la progettazione, la realizzazione, la gestione, la promozione e lo sviluppo di ogni attività idonea a valorizzare il patrimonio culturale, storico, linguistico, turistico, sportivo, ambientale e sociale delle alpi occitane ed in particolare dell’Alta valle Maira.

A tal fine l’Associazione svolge attività nei seguenti settori:

Tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

Cultura, letteratura, arte, spettacolo, musica, cinema, danza e teatro.

Studio, tutela e valorizzazione delle lingue e culture minoritarie.

Turismo, turismo sociale e rurale, agriturismo.

Formazione, educazione, istruzione.

Sport ed attività motoria in genere.

Informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva.

Tutela dei diritti del consumatore, più in generale del cittadino.

Volontariato sociale e assistenza.

Giochi, hobbies, ricreazione.

Protezione civile.

In particolare, a titolo puramente esemplificativo, l’Associazione si propone di:

Ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita e la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio anche in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira istituito ai sensi della legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995.

Promuovere l’attività di vendita di prodotti turistici attraverso l’analisi, lo studio, le ricerche di mercato, la realizzazione di cataloghi, l’ideazione e lo svolgimento di azioni promozionali.

Organizzare e partecipare a manifestazioni fieristiche, culturali, sportive in Italia e all’estero.

Individuare, segnalare, costruire, ripristinare e adeguare percorsi funzionali al miglioramento del sistema sentieristico di interesse turistico, ambientale e culturale anche mediante la creazione di aree

attrezzate, nuovi sentieri, idonea segnaletica e la gestione degli stessi.

Compiere anche in collaborazione con enti e istituzioni, attività di studio, ricerca, recupero e catalogazione di beni culturali, artistici, architettonici, demotnoantropologici e di cultura orale.

Creare laboratori di formazione su tecniche costruttive locali e bioclimatiche in particolare nel campo dell'artigianato artistico e tipico.

Individuare, allestire, gestire, promuovere e realizzare impianti e infrastrutture finalizzate alla diffusione di attività sportive a basso impatto ambientale quali, ad esempio: sci di fondo, corsa in montagna, mountain-bike, equitazione, alpinismo.

Valorizzare le lingue e le culture minoritarie ed in particolare l'Occitano oltre alle lingue tutelate dalla legge nazionale n. 482 del 15 Dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche" e dalla normativa comunitaria di riferimento.

Individuare, censire, catalogare e segnalare le aree di particolare interesse ambientale quali: geositi, biotopi, endemismi, alberi monumentali e specie protette proponendone la tutela con particolare riferimento alle norme Regionali e Nazionali, conformemente alle direttive comunitarie di riferimento.

Favorire la partecipazione alle proprie attività dei soggetti svantaggiati.

Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando servizi di somministrazione di bevande e alimenti.

ARTICOLO 3

Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà:

Compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese: le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;

la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;

la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei.

Organizzarsi in sezioni e gruppi permanenti di lavoro il cui numero non è limitato.

Operare in collaborazione e/o per conto e/o con il finanziamento della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, e degli enti pubblici di loro derivazione nonché degli Enti Locali.

ARTICOLO 4

Adesione ad enti ed organismi nazionali ed internazionali.

L'Associazione potrà affiliarsi ad Enti, Organismi ed Associazioni nazionali ed internazionali in cui si riconosca o di cui condivida gli obiettivi e potrà accogliere l'adesione di Associazioni e Circoli che si riconoscano nelle sue attività.

ARTICOLO 5.

Soci.

Il numero dei soci è illimitato ed essi si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori: entità collettive di varia natura, organismi cooperativi ed associativi, enti pubblici che si ispirino o si impegnino a condividere le finalità di cui all'art.2. Questi soci saranno rappresentati nella Associazione da una persona designata al momento della domanda di adesione;
- Soci Ordinari: persone che partecipano alle attività ed iniziative promosse dall'Associazione stessa;
- Soci Occasionali: persone che aderiscono a singole e specifiche attività o iniziative promosse dall'Associazione stessa;

Alla Associazione possono aderire Istituzioni, Associazioni ed Enti Pubblici, nonché tutti i cittadini singoli o associati, italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà.

Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 6.

Modalità di ammissione.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.

ARTICOLO 7.

Diritti e doveri degli associati.

Tutti i soci, ad eccezione di quelli occasionali, hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ARTICOLO 8.

Scioglimento del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

ARTICOLO 9.

Intrasmissibilità delle quote sociali.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte di uno dei soci fondatori, e non sono rivalutabili né restituibili.

ARTICOLO 10.

Finanziamento dell' Associazione.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
Quote degli associati, così suddivise: quota di adesione, quota di iscrizione annuale, contributi straordinari, contributi a fronte di particolari attività svolte.
Entrate derivanti da lasciti e donazioni;
Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
Redditi derivanti dal suo patrimonio.
Introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 11. **Patrimonio sociale.**

Il patrimonio sociale è costituito:
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
da lasciti e donazioni diverse;
dall' eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

ARTICOLO 12. **Esercizio sociale.**

L'esercizio sociale dell'Associazione si svolge di norma dal 10 giugno al 09 giugno dell' anno successivo. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

ARTICOLO 13. **Bilancio.**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ARTICOLO 14.

Utili e residui attivi.

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

il 10% al fondo di riserva;

il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e struttura sociali esistenti.

ARTICOLO 15.

Divieto di distribuzione degli utili.

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

ARTICOLO 16.

Organi sociali.

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

ARTICOLO 17.

L'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni tre anni;

la discussione e le deliberazioni eventuali, concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla

competenza degli altri organi dell'associazione;
le modifiche statutarie;
lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea potrà inoltre nominare eventuali altri organi con funzioni ben definite qualora siano previste dalle normative vigenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, purché i deleganti siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente, o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

ARTICOLO 18.

Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.

Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.

Redigere il bilancio dell'Associazione.

Stabilire l'importo delle quote associative.

Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.

Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.

ARTICOLO 19.

Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni, così come fissato dall'art. 17. Esso è composto da un numero minimo di tre membri e da un numero massimo di cinque, scelti tra i soci Fondatori e Ordinari in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo; Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo in qualità di membri di diritto:

- 1 consigliere in rappresentanza degli enti pubblici aderenti;
- 1 consigliere in rappresentanza di altri organismi associativi aderenti.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente.

Può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

ARTICOLO 20.

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali.

Ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

ARTICOLO 21.

Controversie tra gli associati.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di uno o due altri arbitri (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

ARTICOLO 22. **Scioglimento dell'associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

ARTICOLO 23 **.Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.